

dell'onorevole Pipitone; coloro che lo approvano, vogliano alzarsi.

(Non è approvato).

Viene ora l'emendamento dell'onorevole Perla:

*Alla lettera a) dopo le parole:* della procedura civile e penale, *aggiungere:* non che dagli ex-funzionari di cancelleria che, giusta le norme dell'ordinamento giudiziario, abbiano i requisiti per essere nominati cancellieri di tribunale.

La Commissione lo accetta?

**Gallini, relatore.** La Commissione prega il collega Perla di voler ritirare il suo emendamento, poichè egli in sostanza vuole elevare, dirò così, al rango di uomini di legge, quali sono quelli che noi abbiamo enumerato nella prima parte dell'articolo, anche i funzionari di cancelleria d'un grado superiore: mi par questo il suo concetto. Ora comprenderà la Camera che è difficile fare questo paragone: è difficile assimilare questa specie di funzionari d'ordine, che sono in sostanza dei burocratici, agli uomini di legge e ammetterli nella categoria di coloro che hanno studiato all'Università e hanno conseguita la laurea. Ma a prescindere da ciò, e poichè questi funzionari di cancelleria sono segnati nella seconda parte dell'articolo seguente fra quelli che possono patrocinare nelle altre preture, a me pare che la classe di questi funzionari (che saranno ben pochi, e saranno rare volte chiamati in queste occasioni) non rimanga pregiudicata. Perciò prego l'onorevole Perla di non insistere nel suo emendamento.

**Presidente.** Onorevole Perla, insiste?

**Perla.** Mi dispiace, ma dovrei insistere nel mio emendamento.

**Presidente.** Allora lo metterò a partito.

**Perla.** Vorrei spiegarlo.

**Presidente.** È impossibile; l'articolo 79 del Regolamento si oppone a che si parli due volte dello stesso argomento.

**Perla.** Ma non ho parlato mai.

**Presidente.** Non ha parlato mai?

*Voci.* No, no.

**Presidente.** Allora scusi. (*Si ride*) Ha facoltà di parlare, per isvolgere il suo emendamento.

**Perla.** Mi fo lecito d'insistere sulla mia proposta, perchè non potrei dichiararmi soddisfatto delle osservazioni dell'onorevole relatore, in quanto che la proposta fatta dalla Commissione di estendere agli ex funzionari

di cancelleria l'abilitazione al patrocinio innanzi alle Preture che sono stabilite in comuni non sedi di Tribunale (giusta il testo dell'articolo 7) in verità non mi sembra che possa appagare le legittime esigenze di quella benemerita classe di funzionari. Perchè mi pare che i funzionari di cancelleria che sieno eleggibili al grado di cancelliere di tribunale, debbano per lo meno avere diritto ad una considerazione maggiore che i maestri elementari e le persone semplicemente fornite della licenza liceale o di altro titolo letterario...

**Monti-Guarnieri.** Non sono ammessi i maestri elementari.

**Perla.** Si invece, perchè l'articolo 7 del disegno di legge testualmente ammette le persone fornite di licenza normale.

Ad ogni modo tralascio questo argomento, e dico che nel passare da un sistema di assoluta libertà ad un sistema di limitazione (sia pure, lo riconosco, per garantire la buona fede dei cittadini) non bisogna estendere le restrizioni fino al punto di ferire legittime aspettative riconosciute dagli ordinamenti in vigore. Intendo alludere al regolamento del 16 gennaio 1876 concernente l'ordinamento degli uffici del contenzioso finanziario.

Per l'articolo 9 di questo regolamento è stabilito che i regi procuratori erariali e i loro sostituti possano essere scelti dal Governo tanto fra coloro che hanno i requisiti di cui nella legge sull'ordinamento giudiziario per essere nominati cancellieri di tribunale, quanto fra gli avvocati e i procuratori legali liberi esercenti.

Ora osservo che, mentre il Governo può scegliere i suoi procuratori erariali fra gli eleggibili a cancellieri di tribunale, e ritenerli con ciò degni e capaci del patrocinio di rilevanti interessi dello Stato anche innanzi ai tribunali ed alle Corti, sarebbe strano che i privati non potessero scegliere del pari ex-funzionari di cancelleria, aventi titoli per la nomina a cancelliere di tribunale, per affidar loro la difesa delle proprie cause innanzi a magistrature tanto più modeste, quali sono le preture, quand'anche si tratti di preture stabilite in Comuni che sono sedi di tribunale.

D'altra parte, se si sono ammessi a patrocinare nelle preture che sono stabilite in Comuni, sede di tribunale, anche i notai, credo che non vi sarebbe niente di strano,